

di questo mio scritto. Ma non ho soltanto curato la parte schematica del lavoro; per ciascun capitolo s'è tenuto conto della legislazione e della giurisprudenza estera e italiana insino a questi ultimissimi anni. Il capitolo, ad esempio, sulla capacità dei minori, delle donne e degli enti collettivi, argomento di grande importanza di fronte al diritto costituendo, è, insieme con altri, affatto nuovo.

Alle aggiunte fa però riscontro un abbandono, quello della parte storica espositiva. Nell'articolo pubblicato sull' « Archivio Giuridico » alcuni capitoli contenevano una esposizione del diritto orientale, del diritto romano, del giudaico, del medioevale in ordine alla prestazione del lavoro. Quella esposizione non era certamente completa: mi sarebbe stato facile, per ingrossarla, sfogliar codici d'ogni paese e d'ogni tempo e riportarne brani; ma ho preferito far servire il materiale storico non ad una semplice narrazione, ma alla critica ed alla costruzione, e quindi me ne son valso nel capitolo introduttivo. Di ciò, spero, il lavoro ha tratto vantaggio divenendo più organico ed acquistando chiarezza ed efficacia.

P. J.

*Torino, dal Laboratorio di Economia Politica.*